



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 02

Del 28/02/2024

OGGETTO: esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1151/2013 REG. PROV. COLL. – n. 02788/2012 REG.RIC. sul ricorso n. 2788/2012 proposto da Cooperativa Sociale Co.P.A.S.S. a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi contro il Comune di Scicli.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 09:45 e ss., nell'Ufficio del Segretario Generale presso la sede del Palazzo Municipale, il Commissario ad Acta, dott.ssa Rosanna Mallemi, con i poteri del Consiglio Comunale giusta nomina di cui alla sentenza n. 1151/2013 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (sezione prima), con la partecipazione e l'assistenza della Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO CHE:

- con decreto ingiuntivo n. 147/2012, del 08/03/2012, relativo al ricorso R.G. n. 323/2012, il Tribunale di Modica ha ingiunto al Comune di Scicli il pagamento, a favore del ricorrente Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l., della somma di € 8.948,16, oltre interessi, spese e compensi difensivi liquidati in € 633,90 oltre accessori di legge;
- il suddetto decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato in data 16.03.2012, al Comune di Scicli, e, non avendo il Comune di Scicli proposto opposizione nel termine di legge, lo stesso è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Modica in data 10.05.2012 e, munito di formula esecutiva è stato notificato al Comune di Scicli in data 25 maggio 2012, con in calce riepilogo delle somme dovute comprensive degli interessi moratori calcolati alla data del 31.05.2012 e di specifica procuratore e detratta la somma già versata in acconto in data 12.03.2012;
- il Comune di Scicli non ha eseguito integralmente il decreto ingiuntivo non avendo provveduto al pagamento di tutte le somme ingiunte ma unicamente della sorte capitale e, pertanto, la Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al TAR, per la piena ottemperanza del decreto ingiuntivo da parte del Comune debitore;
- con sentenza n. **1151/2013** il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), ha accolto il suddetto ricorso;

- in particolare, il TAR:

1) ha ordinato al Comune di Scicli di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 147/2012 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme residue dovute;

2) ha condannato il Comune di Scicli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

EVIDENZIATO che, con la medesima sentenza, è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Ragusa, con facoltà di delega, perché provveda, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, a compiere gli atti necessari al pagamento, con onere a carico della resistente;

PRESO ATTO che la sentenza è stata ritualmente notificata al Comune di Scicli in data 05.06.2013;

PRESO ATTO che, nei termini assegnati, l'amministrazione intimata non ha provveduto ad adottare gli atti necessari per provvedere all'esecuzione della sentenza del TAR;

PRESO ATTO che il commissario ad acta delegato dal Prefetto di Ragusa con decreto del 28.05.2013, Viceprefetto dott. Ferdinando Trombadore, non si è insediato giusta ordinanza n. 603/2014 del T.A.R. di Catania n. 603/2014 di sospensione del giudizio di ottemperanza;

RILEVATO, in particolare, che il legale del ricorrente, Avv. Sebastiano Sallemi, con nota indirizzata alla scrivente (a mezzo PEC del 05.06.2023), ha comunicato l'inottemperanza del Comune di Scicli, richiedendo al nominato Commissario ad acta di dare corso all'incarico conferito con la succitata sentenza del TAR – sezione staccata di Catania;

DATO ATTO che il Prefetto di Ragusa, con nota prot. n. 46633 del 2 agosto 2023, ha delegato quale commissario ad acta il Viceprefetto dott.ssa Rosanna Mallemi in sostituzione del dott. Ferdinando Trombadore, trasferito ad altra sede;

DATO ATTO che il Commissario ad acta si è formalmente insediato in data 11/09/2023, recandosi presso i competenti uffici comunali e prendendo visione degli atti documentali, chiedendo agli uffici di trasmettere una dettagliata relazione sugli eventuali adempimenti da porre in essere per la completa esecuzione del giudicato;

PRESO ATTO della necessità di effettuare, per poter procedere all'esecuzione della sentenza del TAR, una variazione di bilancio per il prelevamento delle somme necessarie dal capitolo "spese legali maturate e non impegnate";

RITENUTO che occorre procedere all'esecuzione dell'incarico conferito con sentenza del TAR, sezione Catania, n. n. 1151/2013;

CONSIDERATO CHE:

- il Commissario ad acta nominato si appalesa come organo straordinario dell'Amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del Giudice, dal quale trae attribuzioni le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato;

- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Catania, sez. II, sent. n. 1090/2008), "nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato il Commissario ad acta è legittimato a eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale *longa manus* del giudice dell'ottemperanza e l'esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione di mutui..." "... che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgono per l'Amministrazione attiva, non si applicano nei confronti del Commissario ad acta";

RITENUTO, pertanto, di dover dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 147/2012, del 08/03/2012, relativo al ricorso R.G. n. 323/2012, emesso dal Tribunale di Modica e, quindi, di provvedere alla liquidazione in favore della ricorrente Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l., di tutte le restanti somme dovute in guisa al giudicato, così di seguito analiticamente determinate:

- € 3.360,49 specifica procuratore in calce sentenza TAR notificata il 5.6.2013;
- € 571,93 interessi moratori al 31.10.2012;
- € 414,63 interessi legali dall'1.11.2012 al 31.01.2024 su € 3.360,49;
- € 273,00 compenso fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/14;
- **TOTALE: € 4.620,05;**

ATTESO che, il compenso spettante al Commissario ad acta, sarà liquidato sulla base delle tabelle dell'art. 275 del D.P.R. 115/2002, così come determinato con D.M. 30.05.2002 del Ministero della Giustizia, con decreto presidenziale, a seguito di presentazione da parte del commissario ad acta nominato della nota specifica delle spese e degli onorari, tale compenso è a carico della parte soccombente, così come stabilito nella sentenza in oggetto;

RITENUTO di poter impegnare, presuntivamente l'ulteriore somma di € 1.000,00, relativa al compenso spettante al sottoscritto Commissario ad acta, poiché si tratta di attività conseguente al procedimento di esecuzione *de quo*;

ATTESO che l'art.194, comma 1 lett. a), dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con d.lgs n.267/2000 prevede il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziali esecutivi;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/11/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Capitolo 10, esercizio 2024;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6) reso con verbale del 22.02.2024;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

VISTI i pareri favorevoli sulla presente deliberazione, espressi dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art.194 D.Lgs. 267/2000, co. 1 lett.a), la legittimità del debito fuori bilancio, per la somma complessiva di € 5.620,05, di cui € **4.620,05** per ottemperanza del giudicato come in premessa dettagliatamente motivato e € 1.000,00 per compensi del Commissario ad acta;

2) di **IMPEGNARE**, liquidare e pagare a favore della Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l., con sede a Scicli (RG) -Via C. Colombo n.47, P.I. 01007600891, direttamente al suo procuratore, avv. Sebastiano Sallemi, come da mandato all'incasso in calce al ricorso in ottemperanza la somma di € **4.620,05** con versamento sul conto corrente dallo stesso indicato: CREDEM – Filiale di Ragusa – **IBAN: IT88P0303217000010000005337**;

4) di **DARE ATTO** che la suddetta somma di € **4.620,05** trova imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Capitolo 10 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2024;

5) di **IMPEGNARE**, in favore del sottoscritto Commissario ad acta la somma di € 1.000,00 quale compenso come sarà liquidato con decreto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. Catania;

6) di **DARE ATTO** che la suddetta somma di € 1.000,00 trova imputazione alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Capitolo 10 del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio finanziario 2024;

7) di **DEMANDARE** al Responsabile del Settore III – Finanze l'immediata e prioritaria predisposizione e emissione del mandato di pagamento della somma di € **4.620,05** in favore della Coop. Sociale CO.P.A.S.S. a.r.l., nonché il pagamento mediante bonifico bancario da effettuarsi su

conto corrente intestato al legale del ricorrente, il quale è stato delegato all'incasso giusta procura in calce al ricorso per ottemperanza;

8) Di **DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Tesoriere, ordinando allo stesso di pagare le somme descritte con immediatezza, appena riceverà i mandati di pagamento, in considerazione della disponibilità di cassa e, nel caso di mancata liquidità, di provvedere con priorità al pagamento della somma riconosciuta con il presente provvedimento;

9) Di **DARE** immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento al sottoscritto Commissario ad acta e al ricorrente per il tramite dell'avv. Sebastiano Sallemi;

10) Di **DISPORRE** la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

11) Di **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/1991.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



Settore II Benessere di Comunità-Cultura e Istruzione

OGGETTO: esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1151/2013 REG. PROV. COLL. – n. 02788/2012 REG.RIC. sul ricorso n. 2788/2012 proposto da Cooperativa Sociale Co.P.A.S.S. a r.l, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi contro il Comune di Scicli.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 15/02/2024

Il Responsabile di E.Q.
Angela Vedirame

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 19/02/2024

Il Responsabile di E.Q. del III Settore
Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

L'anno 2024, il giorno ventidue del mese di febbraio, in video conferenza dai propri studi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente
Dott. Roberto Mellina – Componente
Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il Collegio inizia l'esame della proposta di deliberazione trasmessa dal Funzionario di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità, cultura ed istruzione in data 21.02.2024, prot. 7263/2024, predisposta del Commissario ad Acta, Dott.ssa Rosanna Mallemi, avente per oggetto: **"Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1151/2013 REG. PROV. COLL. – n. 02788/2012 REG.RIC. sul ricorso n. 2788/2012 proposto da Cooperativa Sociale Co.P.A.S.S. a r.l, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi contro il Comune di Scicli."**, munita del parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso in data 15/02/2024 dal Funzionario di E.Q. del Settore II Benessere di Comunità, Angela Verdirame. Inoltre, è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 19/02/2024 dal Funzionario di E.Q. del Settore III Finanze, Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti.

PREMESSO CHE:

- con decreto ingiuntivo n. 147/2012, del 08/03/2012, relativo al ricorso R.G. n. 323/2012, il Tribunale di Modica ha ingiunto al Comune di Scicli il pagamento, a favore

E
COMUNE DI SCICLI COMUNE DI SCICLI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
P-PROT. CO. LO. N. 0007597/2024 del 23/02/2024 FIRMATARIO: ROBERTO MELLINA, GIOVANNI CHIELLO, GIUSEPPE CIMINO

del ricorrente Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l., della somma di € 8.948,16, oltre interessi, spese e compensi difensivi liquidati in € 633,90 oltre accessori di legge;

- il suddetto decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato in data 16.03.2012, al Comune di Scicli, e, non avendo il Comune di Scicli proposto opposizione nel termine di legge, lo stesso è stato dichiarato esecutivo dal Tribunale di Modica in data 10.05.2012 e, munito di formula esecutiva è stato notificato al Comune di Scicli in data 25 maggio 2012, con in calce riepilogo delle somme dovute comprensive degli interessi moratori calcolati alla data del 31.05.2012 e di specifica procuratore e detratta la somma già versata in acconto in data 12.03.2012;

- il Comune di Scicli non ha eseguito integralmente il decreto ingiuntivo non avendo provveduto al pagamento di tutte le somme ingiunte ma unicamente della sorte capitale e, pertanto, la Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al TAR, per la piena ottemperanza del decreto ingiuntivo da parte del Comune debitore;

- con sentenza n. 1151/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), ha accolto il suddetto ricorso;

- in particolare, il TAR:

- 1) ha ordinato al Comune di Scicli di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 147/2012 entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme residue dovute;
- 2) ha condannato il Comune di Scicli al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio di ottemperanza liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

EVIDENZIATO che, con la medesima sentenza, è stato nominato quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Ragusa, con facoltà di delega, perché provveda, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, a compiere gli atti necessari al pagamento, con onere a carico della resistente;

PRESO ATTO che la sentenza è stata ritualmente notificata al Comune di Scicli in data 05.06.2013;

PRESO ATTO che, nei termini assegnati, l'amministrazione intimata non ha provveduto ad adottare gli atti necessari per provvedere all'esecuzione della sentenza del TAR;

PRESO ATTO che il commissario ad acta delegato dal Prefetto di Ragusa con decreto del 28.05.2013, Viceprefetto dott. Ferdinando Trombadore, non si è insediato giusta ordinanza n. 603/2014 del T.A.R. di Catania n. 603/2014 di sospensione del giudizio di ottemperanza;

RILEVATO, in particolare, che il legale del ricorrente, Avv. Sebastiano Sallemi, con nota (a mezzo PEC del 05.06.2023), ha comunicato l'inottemperanza del Comune di Scicli, richiedendo al nominato Commissario ad acta di dare corso all'incarico conferito con la succitata sentenza del TAR – sezione staccata di Catania;

DATO ATTO che il Prefetto di Ragusa, con nota prot. n. 46633 del 2 agosto 2023, ha delegato quale commissario ad acta il Viceprefetto dott.ssa Rosanna Mallemi in sostituzione del dott. Ferdinando Trombadore, trasferito ad altra sede;

DATO ATTO che il Commissario ad acta si è formalmente insediato in data 11/09/2023, recandosi presso i competenti uffici comunali e prendendo visione degli atti documentali, chiedendo agli uffici di trasmettere una dettagliata relazione sugli eventuali adempimenti da porre in essere per la completa esecuzione del giudicato;

RITENUTO che occorre procedere all'esecuzione della sentenza del TAR, sezione Catania, n. n. 1151/2013;

CONSIDERATO CHE:

- il Commissario ad acta nominato si appalesa come organo straordinario dell'Amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del Giudice, dal quale trae attribuzioni le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell'esecuzione del giudicato;
- secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Catania, sez. II, sent. n. 1090/2008), "nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato il Commissario ad acta è legittimato a eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza e l'esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione di mutui..." "... che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgono per l'Amministrazione attiva, non si applicano nei confronti del Commissario ad acta";

RITENUTO, pertanto, di dover dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 147/2012, del 08/03/2012, relativo al ricorso R.G. n. 323/2012, emesso dal Tribunale di Modica e, quindi, di provvedere alla liquidazione in favore della ricorrente Coop.Sociale CO.P.A.S.S. a r.l., di tutte le restanti somme dovute in guisa al giudicato, così di seguito analiticamente determinate:

- € 3.360,49 specifica procuratore in calce sentenza TAR notificata il 5.6.2013;

- € 571,93 interessi moratori al 31.10.2012;
- € 414,63 interessi legali dall'1.11.2012 al 31.01.2024 su € 3.360,49;
- € 273,00 compenso fase introduttiva esecuzione ex D.M. 55/14;
- TOTALE: € 4.620,05;

ATTESO che, il compenso spettante al Commissario ad acta, sarà liquidato sulla base delle tabelle dell'art. 275 del D.P.R. 115/2002, così come determinato con D.M. 30.05.2002 del Ministero della Giustizia, con decreto presidenziale, a seguito di presentazione da parte del commissario ad acta nominato della nota specifica delle spese e degli onorari, tale compenso è a carico della parte soccombente, così come stabilito nella sentenza in oggetto, impegnando presuntivamente l'ulteriore somma di € 1.000,00; ATTESO che l'art.194, comma 1 lett. a), dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con d.lgs n.267/2000 prevede il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante da provvedimenti giudiziari esecutivi;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/11/2023, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata alla Missione 1, Programma 11, Titolo 1, Macroaggregato 10, Capitolo 10, esercizio 2024;

Viste le prenotazioni di spesa allegate alla richiesta di parere;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. n. 48/1991;
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 01 del 19.01.2024 del Settore VII avente per oggetto: **"Esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (sezione prima) n. 1151/2013 REG. PROV. COLL. – n. 02788/2012 REG.RIC. sul ricorso n. 2788/2012 proposto da Cooperativa Sociale Co.P.A.S.S. a r.l, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Sallemi contro il Comune di Scicli."**

Si fa carico all'Ente di accertare eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti e/o ai soggetti intervenuti nel procedimento in oggetto in merito al pagamento della superiore somma e di attivare le eventuali azioni di rivalsa.

In dettaglio, gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera di riconoscimento del debito, accompagnati da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Generale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che abbiano determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualche modo concorso alla sua concretizzazione, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, ai sensi dell'art. 23 comma 5° della legge 289/02.

Il Collegio dei Revisore

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente

Dott. Roberto Mellina – Componente

Dott. Giovanni Chiello – Componente

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)



IL COMMISSARIO AD ACQUA
(Dott.ssa Rosanna Mallemì)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:
è diventata esecutiva il 28/02/2024:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Nadia Gruttadauria